



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO PER MOSTRA MERCATO SERALE ESTIVA del Comune di Capoliveri

Approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 27 sett. 2005

ART. 1
Istituzione della mostra mercato

L'Amministrazione Comunale di Capoliveri al fine di valorizzare le proprie risorse turistiche ed offrire agli utenti presenti sul proprio territorio un'occasione di attrazione e di intrattenimento, nell'ambito delle manifestazioni estive di Capoliveri, organizza una mostra mercato serale nel Centro storico del paese.

A tal fine il Responsabile dell'area del Commercio, con propria ordinanza, sentite le Associazioni di categoria, sentita la volontà politica dell'amministrazione e il locale Comando di Polizia Municipale, individua annualmente l' area o le aree all'interno del centro storico per lo svolgimento del mercato serale.

Il Sindaco, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, per motivi di sicurezza pubblica o per cause particolari, può modificare o annullare la mostra mercato, disponendo ove possibile una diversa collocazione.

ART. 2
Svolgimento del mercato

La mostra mercato si effettua con cadenza giornaliera, nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 30 settembre di ogni anno e vi possono partecipare soltanto ARTIGIANI che dimostrino di effettuare la loro produzione non solo nelle fasi preliminari al mercato ma soprattutto nel corso del mercato stesso e ARTISTI con proprie opere.

Il mercato serale, nel centro storico di Capoliveri ,si effettua tutti i giorni

Il numero dei posteggi viene fissato nell' ordinanza che indice il mercato, sentite le Associazioni di categoria, la volontà politica dell'Amministrazione e il locale Comando di Polizia Municipale.

L'orario di svolgimento delle attività nell'ambito della mostra mercato è stabilito nel seguente modo:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a- occupazione posteggio | 20.00 – 20.30 |
| b- vendita | 20.30 – 24.00 |
| c- sgombero posteggi | 24.00 – 24.30 |

Gli operatori entro l'ora indicata devono aver installato il proprio banco, con le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. I banchi devono essere sistemati scrupolosamente all'interno degli spazi assegnati. I banchi dovranno avere dimensioni massime di ml. 03,00 x 01.00 .

Il titolare di posteggio che non sarà presente al mercato entro l'ora fissata per l'inizio del mercato, perderà per quel giorno il diritto al proprio posto.

Non è permesso installarsi sul mercato prima di un quarto d'ora dall'inizio e sgomberare il posteggio prima dell'ora di conclusione, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

Ogni operatore è obbligato ad avere cura dell'area concessagli, anche sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto delle norme che regolano la quiete pubblica.

ART. 3 **Generi ammessi**

Sono ammessi alla vendita solo i generi di artigianato, ed opere artistiche del proprio ingegno;

Ai sensi dell'art. 4 della L. 15/87, essendo il centro storico di Capoliveri di particolare interesse commerciale, non sono ammessi alla vendita i generi di alimentari vari, abbigliamento, cartolibreria, gli articoli di bigiotteria derivati da assemblaggio di prodotti ritenuti finiti.

Tutti gli interessati che intendono richiedere l'autorizzazione comunale per la concessione del suolo pubblico nel mercato per l'intero periodo di svolgimento del mercato devono presentare la domanda entro il 28/02 di ogni anno con raccomandata con ricevuta di ritorno. Detto termine è tassativo.

Alla domanda – completa dei dati anagrafici e soggettivi relativi allo svolgimento dell'attività- devono essere allegati:

- 1) I documenti comprovanti il titolo di esercizio indicate al comma 1 del presente articolo;
- 2) La descrizione dei prodotti del materiale esposto ed il processo di realizzazione;
- 3) La documentazione fotografica della merce esposta;
- 4) Busta affrancata con la scritta dell'indirizzo del richiedente;

Tutte le istanze devono essere in regola con il bollo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere a tutti i partecipanti alla mostra mercato estiva, dimostrazione pratica della lavorazione e realizzazione del prodotto oggetto della vendita con valutazione di idoneità sulla base di un parere **insindacabile** espresso da apposita commissione entro e non oltre il 30 aprile.

ART. 4 **Assegnazione dei posteggi**

La partecipazione al mercato è consentita solamente agli espositori in possesso della relativa autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata dall'ufficio competente, nella quale viene indicato il posteggio assegnato e le relative dimensioni.

L'Amministrazione Comunale, sulla base delle esigenze espresse dalle rappresentanze sindacali stabilisce il numero massimo degli ammessi al mercato.

I posteggi verranno assegnati su parere **insindacabile** della Commissione di mercato, tenuto conto delle presenze rilevate nelle precedenti edizioni.

La graduatoria degli idonei, compresi i "riservisti", con inclusa l'ubicazione del banco, verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale che procederà all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 5

Modalità di tenuta e consultazione del ruolini di mercato

Il Comando di Polizia Municipale, d'intesa con l'ufficio commercio, dovrà tenere a disposizione del pubblico la planimetria del mercato, unitamente alla situazione dei vari posteggi.

Il personale incaricato della vigilanza sui mercati annota le presenze e le assenze degli operatori titolari di concessione

ART.6

Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per rinuncia espressa dell'assegnatario o nei casi di revoca, l'Amministrazione Comunale procederà ad assegnare i posti rimasti liberi agli operatori "riservisti" inseriti nell'apposita graduatoria degli idonei.

Non potrà essere assegnato ed utilizzato più di un posteggio contemporaneamente con un'unica autorizzazione.

E' vietata la concessione a terzi del posteggio in concessione, in contravvenzione l'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla pretendere.

ART.7

Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione potranno essere occupati dagli operatori "riservisti" inseriti nella graduatoria degli idonei.

ART.8

Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali

Le concessioni stagionali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati.

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico con pagamento mensile anticipato e relativa TARSU.

La quota giornaliera è stabilita nella cifra di 2,00 Euro al giorno.

ART. 9

Sospensione, revoca e scadenza della concessione.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica.

Per motivi di interesse pubblico il Comune può sospendere o revocare l'assegnazione dell'area o di assegnarne un'altra in sostituzione, senza onere o rischio alcuno per il Comune stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.

La concessione del posteggio è sospesa nei casi di :

- ⇒ Accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali.
- ⇒ Mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

E' prevista, inoltre, la revoca della concessione per i sotto elencati casi:

- 1) Specifica dichiarazione di rinuncia da parte dell'operatore;
- 2) Perdita della condizione richiesta dall'art. 3 (artigiano) dovuta alla cancellazione dai Registri o Albi pubblici relativi all'attività esercitata;
- 3) Inosservanza dalla correttezza commerciale o comportamento ritenuto contrario alla finalità della manifestazione;
- 4) Ripetute violazioni delle norme di cui al presente regolamento;
- 5) Cessione dell'uso, anche temporaneo, del posteggio assegnato;
- 6) Mancato utilizzo, senza giustificato motivo, del posto assegnato per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre giornate consecutive.

La concessione cessa alla sua naturale scadenza indicata all'atto del suo rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

L'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento comporta:

- a) **DIFFIDA:**
 - per quanto previsto dall' art. 2;
 - per chi è inosservante delle norme di pulizia e igiene;
- b) **REVOCA:**
 - per chi riceva n. 2 (due) diffide scritte nell'anno in corso;
 - per inadempienza all'art. 2 (relativamente alla liberazione del posteggio per le ore 00.30).

ART. 10

Assenze dei concessionari di posteggi

L'assenza per malattia o per ricovero ospedaliero o per motivi di comprovata forza maggiore debitamente documentata comporta il mantenimento del posteggio per l'anno in corso. In tal caso viene giustificata l'assenza e non si procede alla eventuale revoca del posteggio assegnato.

In ogni caso l'operatore deve dichiarare di non aver frequentato altri mercati nel periodo interessato.

In caso di dichiarazione mendace, all'operatore vengono registrate le relative assenze dal mercato, con l'applicazione delle norme relative alla decadenza della concessione del posteggio.

ART. 11 Definizione di corrette modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere depositandoli poi negli appositi contenitori.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito e deve essere sempre garantita la presenza del titolare in quanto non sono ammesse deleghe per nessun motivo.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dai doveri, per ragioni e diritti concessi all'esercizio dell'attività.

Ogni operatore è tenuto al pagamento dei danni eventualmente causati.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, gli operatori sono tenuti all'osservanza dei seguenti divieti:

- 1) usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni.
- 2) svolgere attività di battitore.

E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con altri operatori e di assumere in carico merce per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della necessaria concessione.

Sono obbligatorie le attività di lavorazione e dimostrazione che dovranno essere compatibili con l'igiene, la sicurezza e la salute sia degli operatori sia del pubblico, nonché dei beni e privati presenti e dell'area interessata al mercato.

L'operatore non può, in alcun caso, rifiutare la vendita nella quantità e qualità richieste delle merci esposte.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto prezioso e/o per estrazione a sorte.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita, che abbiano un'altezza dal suolo di almeno 50 cm.

ART. 12 Composizione e finalità della eventuale commissione di mercato

Al fine di collaborare con l'Amministrazione Comunale e vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento può essere istituita un'apposita commissione a carattere consultivo composta da:

- ⇒ Assessore al Commercio o suo delegato che la presiede.
- ⇒ Un rappresentante dei commercianti in sede fissa.
- ⇒ Il Comandante o suo delegato della Polizia Municipale di Capoliveri.
- ⇒ Rappresentanti delle Associazioni di categoria.

ART. 13 Norme finali

Fatte salve le sanzioni previste per legge, le violazioni al presente Regolamento, sono con il pagamento di una sanzione amministrativa come quanto sotto riportato:

- **Art.2** “orario di vendita” Oltre la diffida è prevista una sanzione amministrativa da un min di € 50,00 ad un mass. di € 150,00
La violazione alla lettera C del presente articolo, prevede la revoca come riportato all’art.9 lett. b) del Regolamento
- **Art. 3** “generi ammessi alla vendita” Oltre la diffida è prevista una sanzione amministrativa da un min di € 100,00 ad un massimo di € 300,00
- **Art.11** “modalità di vendita” Oltre la diffida è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00

La recidività prevede sempre l’applicazione della **sanzione massima** prevista.

La Commissione intercomunale finalizzata a valutare, accettare e disporre l’ubicazione dei singoli banchi sarà composta:

- Assessore al Commercio o suo delegato;
- Rappresentanti delle Associazioni di Categoria;
- Responsabile dell’area Commercio o suo delegato;
- Comandante della P.M. o suo delegato;
- Rappresentante degli operatori del mercato stesso con sola funzione consultiva;

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.